

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

## CORTE SPORTIVA D'APPELLO I<sup>a</sup> SEZIONE

### COMUNICATO UFFICIALE N. 001/CSA (2016/2017)

#### TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COM. UFF. N. 128/CSA– RIUNIONE DEL 6 MAGGIO 2016

#### I COLLEGIO

Dott. Gerardo Mastrandrea – Presidente; Avv. Italo Pappa - Presidente aggiunto; Avv. Lorenzo Attolico - Componenti; Dr. Franco Di Mario – Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri - Segretario.

#### **1. RICORSO JUVENTUS F.C. S.P.A. AVVERSO LE SANZIONI:**

- **OBBLIGO DI DISPUTARE UNA GARA CON IL SETTORE DENOMINATO “CURVA SUD” PRIVO DI SPETTATORI, SANZIONE SOSPESA EX ART. 16 COMMA 2 BIS E 3 C.G.S.;**

- **AMMENDA DI €15.000,00,**

**INFLITTE ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA JUVENTUS/PALERMO DEL 17.4.2016** (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 206 del 18.4.2016)

All’esito dell’esame degli atti relativi all’incontro Juventus/Palermo, disputato in data 17.4.2016 e valevole per il Campionato di Serie “A”, il Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti ha inflitto alla Juventus F.C. S.p.A. (d’ora in avanti, per brevità, “Società”) le sanzioni:

(i) dell’ammenda di € 15.000,00, in applicazione dell’art. 12, n. 6, C.G.S., per aver i suoi sostenitori, al 12° del primo tempo, intonato un coro insultante per motivi di origine territoriale;

(ii) dell’obbligo di disputare una gara con il settore dello stadio denominato “Curva sud” privo di spettatori, in applicazione dell’art. 11, n. 3, C.G.S., per aver alcuni suoi sostenitori, tra il 34° ed il 36° del primo tempo, intonato un coro insultante, espressivo di discriminazione antisemita.

Il Giudice Sportivo ha precisato di aver mitigato la sanzione di cui al precedente punto (i), in virtù dell’applicazione delle attenuanti di cui alle lett. “a” e “b” dell’art. 13 C.G.S., per avere la Società concretamente operato con le Forze dell’Ordine a fini preventivi e di vigilanza, ed ha ritenuto, inoltre, equo predisporre, nei confronti della Società stessa, la sospensione dell’esecuzione della sanzione di cui al precedente punto (ii), alle condizioni di cui all’art. 16 n. 2bis e 3 C.G.S..

Avverso tale decisione, ha proposto rituale e tempestiva impugnazione la Società, la quale sostiene che nessun illecito disciplinare sarebbe configurabile nel caso di specie, dal momento che non sarebbe sussistente il requisito della “*dimensione e percezione reale del fenomeno*”, necessario ai fini dell’effettiva violazione delle norme sopra richiamate: il numero dei tifosi juventini che avrebbero intonato il coro oggetto del presente procedimento non sarebbe, infatti, sufficiente ad integrare il 70% dei soggetti occupanti la Curva Sud indicato dal Giudice Sportivo, con la conseguenza che tale coro non sarebbe stato percepito da tutto lo stadio.

Alla riunione di questa Corte Sportiva d’Appello Nazionale, tenutasi in data 6.5.2016, per la Società è presente l’Avv. Turco, la quale si riporta alle difese ed alle conclusioni contenute nel proprio ricorso.

La Corte, esaminati gli atti, rileva come i cori intonati dalla tifoseria della Juventus non solo hanno natura discriminatoria ed antisemita, e, pertanto, offensivi, ma devono, altresì, essere ritenuti perfettamente udibili da tutto lo stadio. Tali cori, invero:

- (i) erano costituiti da espressioni oggettivamente offensive;
- (ii) erano provenienti da un settore specifico, la curva sud, in cui erano ubicati i sostenitori della Juventus;
- (iii) sono stati percepiti da tutti e tre i collaboratori della Procura Federale, all'interno del recinto di giuoco.

Inoltre, la Corte precisa che, ai fini della valutazione dei cori della tifoseria juventina, il numero esatto dei sostenitori responsabili deve essere ritenuto del tutto irrilevante: ciò detto in ragione della circostanza per cui – secondo giurisprudenza costante di questa Corte – il criterio principale da prendere in considerazione per la decisione di casi come quello oggetto del presente procedimento è la percezione effettiva dei cori all'interno dello stadio, criterio che, nel caso di specie, deve necessariamente essere ritenuto soddisfatto, atteso che i predetti cori sono stati percepiti dai collaboratori della Procura Federale, presenti in tre diverse zone tanto da coprire l'intero stadio.

Per questi motivi la C.S.A., respinge il ricorso come sopra proposto dalla società Juventus F.C. S.p.A. di Torino.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

## II COLLEGIO

Dott. Gerardo Mastrandrea – Presidente; Avv. Italo Pappa - Presidente aggiunto; Dr. Umberto Maiello - Componenti; Dr. Franco Di Mario – Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri - Segretario.

### **2. RICORSO F.C. INTERNAZIONALE MILANO S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE:**

**- OBBLIGO DI DISPUTARE UNA GARA CON IL SETTORE DENOMINATO “SECONDO ANELLO VERDE” PRIVO DI SPETTATORI, SANZIONE SOSPESA EX ART. 16 COMMA 2 BIS E 3 C.G.S.,**

**INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA INTERNAZIONALE/NAPOLI DEL 16.4.2016** (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 209 del 21.4.2016)

Con decisione resa pubblica mediante Com. Uff. n. 209 del 21.4.2016 il Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A ha applicato nei confronti della F.C. Internazionale Milano S.p.A. (di seguito anche Inter) la sanzione dell'*obbligo di disputare una gara con il settore denominato “secondo anello verde” privo di spettatori, disponendo che l'esecuzione di tale sanzione sia sospesa per un periodo di un anno con l'avvertenza che, se durante tale periodo sarà commessa analoga violazione, la sospensione sarà revocata e la sanzione sarà aggiunta a quella comminata per la nuova violazione*”.

Nel corpo del suddetto provvedimento il giudice di prime cure, dopo aver evidenziato che parte della relazione dei collaboratori della Procura federale inerente alla gara Inter/Napoli del 16.4.2016 era stata tardivamente acquisita per carente funzionamento dei mezzi di trasmissione telematica, rilevava che:

- dalla suddetta relazione emergeva che “numerosi sostenitori della squadra nero-azzurra (“la maggior parte” dei circa seimila spettatori collocati nel settore dello stadio denominato “secondo anello verde”), al 13° del secondo tempo, indirizzavano al calciatore azzurro n. 26 un insultante coro (“buu..”) espressivo di discriminazione razziale”;

- non residuavano dubbi sulla rilevanza disciplinare del suddetto comportamento ex art. 11 n. 3 C.G.S per la sua dimensione e reale percettibilità;

- sussistevano le condizioni per la concessione del beneficio di cui all'art. 16 n. 2 bis e 3 C.G.S..

Avverso tale decisione ha interposto reclamo la società dell'Inter che, a sostegno della spiegata impugnazione, deduce:

1) la violazione del principio del principio cd. del *ne bis in idem*, venendo qui in rilievo una gara già giudicata con la decisione di cui al precedente Com. Uff. n. 205 del 17.4.2016;

2) l'insussistenza dei fatti in addebito per difetto del requisito della significativa dimensione del fenomeno. Secondo la ricorrente l'infelice posizionamento dei collaboratori della Procura Federale, collocati a ridosso delle panchine, non consentirebbe di corroborare un'effettiva, negativa incidenza del coro sull'evento sportivo. D'altro canto, il rapporto sarebbe generico anche quanto all'indicazione della percentuale di tifosi che avrebbero intonato il coro (.."la maggior parte"..).

Sulla scorta delle suindicate premesse la reclamante ha, dunque, concluso per l'annullamento della sanzione.

Analoghe conclusioni sono state rassegnate dalla società dell'Inter nel corso dell'odierna riunione fissata per la trattazione del ricorso.

Il ricorso va respinto.

Va, anzitutto, disattesa l'eccezione formulata, in rito, dalla ricorrente secondo cui resterebbe, in apice, precluso, in applicazione del principio del *ne bis in idem*, il vaglio della fattispecie qui in rilievo.

Rilievo dirimente ai fini in questione assume la circostanza – mai smentita – della tardiva acquisizione del rapporto della Procura federale con cui è stato refertato il coro in contestazione.

E', infatti, di tutta evidenza che la prima valutazione operata dal Giudice Sportivo con il Com. Uff. del 17.4.2016, lungi dall'esprimere un accertamento compiuto e definitivo sull'intero *thema decidendum*, sì da assorbire in esso ogni ulteriore valutazione, è rimasta circoscritta, per le ragioni suddette, nell'ambito di un giudizio calibrato sulle sole refertazioni (a quel momento) pervenute, ed in cui non erano incluse le condotte oggi in rilievo.

Tanto di per sé esclude l'ipotizzato *bis in idem* che, com'è noto, deve, infatti, intendersi configurabile ove vi sia piena identità degli elementi costitutivi della fattispecie (ripetutamente) scrutinata, con riferimento cioè alla condotta, all'evento e al nesso causale, nonché alle circostanze di tempo e di luogo, considerati non solo nella loro dimensione storico-naturalistica ma anche in quella giuridica.

In definitiva, non avendo giammai il giudice di prime cure potuto apprezzare le condotte oggi in discussione, non residua spazio alcuno per accreditare la paventata sovrapposizione delle ipotesi in comparazione.

Né, peraltro, può ipotizzarsi – in mancanza di una chiara previsione in tal senso - una decadenza dal potere sanzionatorio; e ciò vieppiù in considerazione del fatto che la sanzione disposta dal giudice di prime cure non ha trovato, comunque, applicazione (secondo l'ordinaria tempistica) risultando sospesa ex art. 16 n. 2 bis e 3 C.G.S..

Quanto ai profili di merito vale, anzitutto, premettere che i fatti sanzionati risultano sufficientemente descritti, anche se in forma non sempre precisa, nel rapporto redatto dai collaboratori della Procura Federale a margine della gara Inter/Napoli del 16.4.2016.

Ed, invero, ad una piana lettura del suddetto rapporto si evince che tutti e tre i collaboratori presenti allo stadio, sebbene dislocati in diversi punti della suddetta struttura (lato nord tribuna, lato centro tribuna, lato sud tribuna), hanno concordemente percepito, al 13° del secondo tempo, l'intonazione, ad opera della "*maggior parte dei tifosi*" – circa 6.000 - che occupavano il "*secondo anello verde*", di un coro ("buu..") espressivo di discriminazione razziale ed indirizzato nei confronti del calciatore di colore n. 26 del Napoli.

A fronte delle divisate risultanze istruttorie va ritenuta recessiva la diversa ed alternativa ricostruzione offerta dalla reclamante, volta a ridimensionare la valenza illecita della condotta qui in contestazione.

Ed, invero, non condivisibili sono le argomentazioni difensive incentrate sulla pretesa insussistenza del requisito costitutivo della cd. significativa dimensione del fenomeno, insussistenza

desunta, con inaccettabile pretesa di automaticità, dalle pretese lacune descrittive del rapporto redatto dai collaboratori della Procura Federale quanto alla posizione dei collaboratori medesimi ovvero al numero dei tifosi nerazzurri coinvolti.

E', viceversa, di tutta evidenza come, ai fini della configurazione della fattispecie illecita in commento, non occorrono rigide e prefissate soglie numeriche di partecipazione dal momento che l'attitudine offensiva della condotta non può che essere saggiata in modo dinamico nel complesso delle circostanze del caso concreto.

Ed è proprio privilegiando tale corretta prospettiva che è qui sufficiente prendere atto del fatto che i cori in questione siano stati concordemente percepiti da tre distinti punti di osservazione tra di loro, comunque, non contigui ed, in ogni caso, distanti dal settore di provenienza del coro in questione.

D'altro canto, la locuzione utilizzata dai collaboratori della Procura federale – la “maggior parte dei tifosi” – ove riferita ad un settore dello stadio che occupava all'incirca 6.000 tifosi riflette, già di per sé, il consistente numero (dai 3.001 in su) di persone coinvolte.

Orbene, in considerazione dei suddetti dati istruttori, non può che concludersi, secondo un criterio di ragionevolezza, per la sufficiente idoneità della condotta accertata a veicolare gli insulti qui in rilievo – la cui attitudine ad esprimere forme di discriminazione razziale, più volte affermata da questa Corte, non risulta contestata - all'interno dell'intero bacino dello stadio.

Conclusivamente, ribadite le svolte considerazioni, il ricorso va respinto.

Per questi motivi la C.S.A., respinge il ricorso come sopra proposto dalla società F.C. Internazionale Milano S.p.A. di Milano.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

### **III COLLEGIO**

Dott. Gerardo Mastrandrea – Presidente; Avv. Cesare Persichelli, Avv. Patrizio Leozappa - Componenti; Dr. Franco Di Mario – Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri - Segretario.

### **3. RICORSO HELLAS VERONA F.C. S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI € 15.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA NAPOLI/HELLAS VERONA DEL 10.4.2016 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 201 del 12.4.2016)**

La società Hellas Verona F.C. ha impugnato il provvedimento del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A, pubblicato sul Com. Uff. n. 201 del 12.4.2016, con il quale, in relazione alla gara Napoli/Verona del precedente giorno 10, è stata inflitta alla reclamante la sanzione dell'ammenda di €15.000,00 per avere i suoi sostenitori, nel corso della gara, intonato cori insultanti per motivi d'origine territoriale (art. 12, n. 6 C.G.S.), sanzione attenuata ex art. 13, comma 1, lett. a) e b) C.G.S..

Con un primo motivo di reclamo viene eccepito che la condotta sanzionata difetterebbe del requisito della significativa dimensione del fenomeno, indispensabile per consentire la pronuncia di responsabilità, in quanto la motivazione del provvedimento gravato si riferisce, utilizzando il plurale, a molteplici cori intonati dai sostenitori veronesi, mentre gli inviati dalla Procura federale hanno concordemente refertato di un solo ed unico episodio costituente illecito.

E' necessario, allora, precisare che le acquisizioni processuali contengono una doppia relazione da parte dei collaboratori della Procura: una prima relativa a cori pronunciati nel corso di tutta la gara, ma uditi da un solo ispettore, ed una seconda contenente riferimento ad un coro di contenuto discriminatorio per ragioni di razza non considerato dal Giudice Sportivo, ed altro, quello appunto sanzionato, sempre a contenuto discriminatorio, ma per ragioni territoriali.

La reclamante, con ampia e diffusa trattazione, vorrebbe far discendere dalla divergenza fra i cori considerati al plurale dal Giudice Sportivo e l'unico riferito collegialmente dai collaboratori

della Procura Federale, l'inaccettabile conseguenza dell'integrale annullamento del provvedimento sanzionatorio.

Siffatta argomentazione difensiva è manifestamente infondata e non può venir accolta.

Invero, secondo la stessa prospettazione del ricorso, il coro a discriminazione territoriale è stato sicuramente pronunciato dai supporters del Verona, tale ammissione, concordante con il rapporto rassegnato dagli ispettori federali, certifica la sicura consumazione dell'illecito e non consente l'accoglimento della conclusione avanzata in via principale dalla ricorrente.

Del pari si rivela infondato l'ulteriore motivo di reclamo - sempre tendente all'integrale accoglimento dello stesso e sempre per difetto della significativa dimensione del fenomeno - incentrato sul limitato numero di tifosi, circa 200, che hanno intonato il coro in discorso.

Al riguardo, nessuna rilevanza propone, anzitutto, il ritardato accesso allo stadio dei sostenitori veronesi del quale, a detta del reclamo, sarebbe responsabile la società ospitante: tale circostanza non può ritenersi autorizzativa ad offendere la tifoseria locale con cori a discriminazione territoriale.

Passando al merito dell'eccezione, va ribadito, come già affermato da questa Corte (Com. Uff. n. 060/CSA), che ai fini della configurazione della fattispecie illecita non occorrono rigide e prefissate soglie numeriche di partecipazione, dal momento che l'attitudine offensiva della condotta va valutata nel complesso delle circostanze proposte dal caso concreto, potendo la lesione del bene giuridico tutelato comunque perfezionarsi nonostante il numero ridotto dei responsabili della violazione.

Nella specie, l'integrale partecipazione di tutti i sostenitori veronesi recatisi in trasferta alla realizzazione del coro sanzionato, dimostra l'inequivoca volontà collettiva di voler offendere e, pertanto, rende meritata la sanzione inflitta: anche per tale motivo la conclusione avanzata in via principale dalla ricorrente va integralmente disattesa.

Ad avviso della Corte, viceversa, l'impugnazione è fondata quanto alla domanda proposta in via graduata.

Va qui ricordato che il rapporto redatto dai tre ispettori della Procura riferisce di un coro di contenuto discriminatorio per ragioni di razza, ed altro, sempre a contenuto discriminatorio, ma per ragioni territoriali.

Il Giudice Sportivo ha ignorato il primo illecito, considerando soltanto il secondo: in tale ottica può venir accolta la conclusione subordinata avanzata dalla società Verona, restando palesemente inadeguata l'ammenda inflitta in relazione a più di un coro, laddove, nella realtà dei fatti, quest'ultimo è costituito da una sola manifestazione.

Tenuto conto delle circostanze attenuanti già considerate in prime cure, appare adeguato ridurre di un terzo l'impugnata sanzione, determinandola nel minimo edittale.

Per questi motivi la C.S.A., in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla società Hellas Verona F.C. S.p.A. di Verona, riduce la sanzione della ammenda a €10.000,00.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

#### **4. RICORSO ATALANTA BERGAMASCA CALCIO S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. GOMEZ ALEJANDRO DARIO SEGUITO GARA ATALANTA/CHIEVO VERONA DEL 24.4.2016** (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 214 del 26.4.2016)

Con reclamo in data 28.4.2016, l'Atalanta Bergamasca Calcio S.p.A. ha impugnato la sanzione della squalifica di 3 giornate effettive irrogata al proprio calciatore Gomez Alejandro Dario con provvedimento del Giudice Sportivo Nazionale presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A pubblicato sul Com. Uff. n. 214 del 26.4.2016, per avere lo stesso calciatore *“al 30° del secondo tempo, in un contrasto di gioco, colpito volontariamente un calciatore avversario con un pugno al volto”*, nella gara con il Chievo Verona del 24.4.2016, chiedendone la riduzione a non più di 2 giornate effettive di squalifica.

Adduce la reclamante a sostegno della sua impugnazione che il Giudice Sportivo non avrebbe tenuto conto di alcune rilevanti circostanze fattuali attestate dal referto dell'arbitro che, al contrario, in linea con la giurisprudenza di questa Corte, andrebbero valorizzate ai fini della corretta qualificazione del gesto sanzionato in termini non di condotta violenta ma meramente antisportiva. L'Atalanta ricorda che il direttore di gara nel suo referto dichiarava infatti espressamente che il fallo avveniva "... perché a gioco in svolgimento per liberarsi di un avversario sbracciando lo colpiva con un pugno al volto".

Questa Corte ritiene che il reclamo possa essere parzialmente accolto, atteso che la condotta posta in essere dal calciatore Gomez nella fattispecie, ancorché gravemente antisportiva, può ritenersi effettivamente priva dei connotati tipici della violenza, alla luce delle rilevanti precisazioni fornite al riguardo dal Giudice di gara nel suo referto. Depongono in tal senso, a giudizio di questa Corte, in linea con i precedenti citati dalla stessa reclamante, in particolare il citato riferimento all'obiettivo di liberarsi dell'avversario che gli contendeva il pallone ed al gesto dello sbracciarsi, il tutto nell'ambito di un effettivo contrasto di gioco nel quale il Gomez avrebbe scompostamente utilizzato le braccia a difesa della palla senza che il gesto assumesse alcuna attitudine lesiva, come è comprovato dall'assenza di danni a carico del calciatore del Chievo colpito.

Per questi motivi la C.S.A., in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla società Atalanta Bergamasca Calcio S.p.A. di Bergamo, riduce la sanzione della squalifica a 2 giornate effettive di gara.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

#### **5. RICORSO EMPOLI F.B.C. S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. MCHEDLIDZE LEVAN SEGUITO GARA CARPI/EMPOLI DEL 25.4.2016** (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 214 del 26.4.2016)

Con reclamo in data 4.5.2016, l'Empoli Football Club S.p.A. ha impugnato la sanzione della squalifica di 3 giornate effettive irrogata al proprio calciatore Mchedlidze Levan con provvedimento del Giudice Sportivo Nazionale presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A pubblicato sul Com. Uff. n. 214 del 26.4.2016, per avere lo stesso calciatore "*al 25° del primo tempo, con il pallone a distanza di gioco, colpito volontariamente un calciatore avversario con una manata al volto*", nella gara con il Carpi F.C. 1909 del 25.4.2016, chiedendone la riduzione, in via principale, ad una sola giornata effettiva, convertendo le residue in un'ammenda proporzionata alla gravità del fatto, tenuto conto del campionato di appartenenza, nonché, in via subordinata, a 2 giornate effettive di gara, ovvero, in via di ulteriore subordine, a 2 giornate effettive di squalifica convertendo la residue in un'ammenda proporzionata alla limitata gravità del fatto, tenuto conto del campionato di appartenenza.

Adduce la reclamante a sostegno della sua impugnazione la circostanza che il referto dell'arbitro, il solo atto ufficiale della gara a cui occorra fare riferimento in base al Regolamento del Giuoco del Calcio secondo l'Empoli, nulla dice in merito alla volontarietà del gesto del calciatore e che di intenzionalità parla esclusivamente la mail, successiva di 24 ore rispetto al referto, inviata dall'arbitro al Giudice Sportivo, su richiesta di chiarimenti di quest'ultimo. Una tale comunicazione postuma del direttore di gara, non costituendo un supplemento del rapporto atteso che il primo deve pur sempre essere contestuale al secondo, sarebbe insuscettibile di integrare il referto arbitrale, soprattutto nel caso, come quello di specie, in cui l'oggetto della precisazione resa in un secondo tempo non troverebbe riscontro alcuno nei rapporti degli assistenti che l'arbitro ha l'onere di allegare e che nel caso di specie non risultano resi né allegati. La reclamante invoca al riguardo la violazione del principio di concentrazione degli atti che non tollera soluzioni di continuità nell'attività di verbalizzazione, a garanzia della genuinità di quest'ultima e dei fatti che essa attesta essere stati compiuti, al netto di influenze esterne che ne possano compromettere l'autenticità intrinseca.

Nel merito, il gesto sanzionato del calciatore sarebbe privo del carattere della violenza, trattandosi del tentativo, sicuramente maldestro ed integrante una condotta antisportiva, di divincolarsi dalla marcatura del difensore avversario o al più di proteggersi, senza alcuna volontà di cagionare danni. Del resto, conclude l'Empoli, la manata ha attinto al volto non il marcatore diretto del Mchedlidze ma un suo compagno intervenuto repentinamente per raddoppiare il contrasto e lo stesso arbitro si è determinato ad espellere il calciatore solo in seguito alla errata segnalazione dell'Assistente, il che dimostrerebbe che, originariamente, il fallo compiuto era apparso non grave allo stesso direttore di gara.

Questa Corte, ritiene che il reclamo non sia fondato e vada rigettato, atteso che la precisazione resa dall'arbitro su richiesta del Giudice sportivo in ordine alla volontarietà del gesto sanzionato non appare illegittima in base all'ordinamento sportivo, trattandosi di chiarimento necessario ad integrare, sotto il profilo soggettivo, la condotta già descritta nella sua dinamica fattuale nel referto arbitrale. Del resto, non vi sono elementi obiettivi per ritenere, come la reclamante afferma peraltro ipoteticamente, che detto chiarimento possa essere stato influenzato da fattori esterni sopravvenuti, apparendo, al contrario, la precisazione resa su richiesta del Giudice Sportivo del tutto coerente con la decisione assunta dall'arbitro di espellere il calciatore, ancorchè a seguito della segnalazione dell'Assistente, cosa che, occorre precisare, non è peraltro in alcun modo in questa sede rilevante o censurabile.

Nel merito, il gesto del calciatore Mchedlidze non può ritenersi effettivamente privo dei connotati della violenza, sia perché rivolto non verso il diretto marcatore avversario ma verso un suo compagno sopraggiungente, il che colloca la condotta in questione al di fuori del perimetro della stretta contesa della palla, sia perché ha procurato una fuoriuscita di sangue, seppur definita lieve nel referto arbitrale, dal labbro del calciatore colpito.

Per questi motivi la C.S.A., respinge il ricorso come sopra proposto dalla società Empoli F.B.C. S.p.A. di Empoli (Firenze).

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE  
Gerardo Mastrandrea

**Publicato in Roma il 14 luglio 2016**

IL SEGRETARIO  
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE  
Carlo Tavecchio